RegioneEmilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA

SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE,
PESCA E ACQUACOLTURA

IL RESPONSABILE
STEFANO POMA

Ai
STACP della Regione Emilia-Romagna
LORO SEDI

OGGETTO: L.R. n. 8/1994 art.26, comma 5 – Condizioni per la sospensione del prelievo della lepre in presenza accertata di Mixomatosi. NOTA CIRCOLARE

Gentilissimi,

in riferimento alle comunicazioni pervenute dal Ministero della Salute e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, relative ai casi di variante virale adattata alla lepre, Toledo-MYXV (ha-Myxovirus9), individuati in Emilia – Romagna, si informa che lo scrivente Settore ha acquisito, con prot. n. 1114659.U del 20 ottobre 2026, allegato alla presente, la nota della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare – Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, nella quale viene specificato tra l'altro che:

- a fronte di una prima segnalazione della malattia, classificata categoria E dal Regolamento (UE) 2016/429, alla fine del mese di settembre 2026, la medesima si è diffusa rapidamente in diverse province di Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia e che in Emilia-Romagna è stata confermata anche nella provincia di Bologna in 8 comuni;
- le misure di sospensione o limitazione del prelievo venatorio della specie lepre, di divieto di immissioni e di catture o traslocazioni di lepri nei territori colpiti dalla malattia e limitrofi, se ritenute necessarie per la salvaguardia della lepre europea, non sono in contrasto con obiettivi di carattere sanitario.

Viale Della Fiera, 8 tel 051.527.4820 E-mail: territoriorurale@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna tel 051.527.4843 PEC: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

			LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUM
A uso interno DP/	Classif.|	|	|400	|120	|20	|	|	|2024	|21 |

Alla luce delle sopra richiamate comunicazioni e del parere rilasciato dalla nostra Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare – Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, sono stati valutati gli interventi tecnici necessari e opportuni alla salvaguardia della lepre nei territori con presenza accertata di Mixomatosi, in applicazione di quanto previsto dalla nostra Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in particolare:

- art. 26, che al comma 5, che dispone che "In caso di epizoozia, la Regione, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.";
- art. 27, commi 4 e 5, a mente dei quali, rispettivamente, "non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Regione" e "le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza […]".

Al fine di garantire un'omogenea applicazione della normativa di riferimento, a tutela del patrimonio faunistico rappresentato dai nuclei di lepre presenti sul nostro territorio, si invitano i Settori in indirizzo a disporre eventuali sospensioni del prelievo di detta specie nei propri ATC, unicamente qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sia stata accertata la presenza di Toledo–MYXV (ha–Myxovirus9) su lepre;
- l'ATC interessato ne abbia fatto espressa richiesta;
- l'informazione sia stata preventivamente condivisa con tutte le associazioni venatorie del territorio.

Le determinazioni con le quali disporre la sospensione dovranno riguardare anche le immissioni fino al raggiungimento dell'immunità di popolazione e le catture di capi di lepre finalizzate alla traslocazione, fatte salve le esigenze di tutela delle produzioni agricole, che potranno essere realizzate, in caso di danni e secondo le modalità già previste, a seguito di specifica richiesta da parte del proprietario/conduttore del fondo.

Da ultimo, al fine di garantire una adeguata attività di sorveglianza, anche solo passiva, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 per le malattie di categoria E, potranno essere confermate le attività previste al paragrafo 7.5 del Calendario venatorio 2026–2027, Allegato 2 della D.G.R. n.858/2026, sotto il coordinamento dell'ATC stesso e indicando la giornata nel proprio tesserino di caccia, anche al fine di monitorare lo stato di salute della specie.

Confidando nella consueta collaborazione, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per la condivisione del modello di determinazione da adattare alle specifiche realtà.

Cordiali saluti.

Dott. Stefano Poma
firmato digitalmente

Allegato 1: prot.20.10.2026.1114659.U